

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MARTEDÌ, 3 DICEMBRE 2002

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO AL N. 49

S O M M A R I O

LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002 – N. 28	[5.3.1]	
Istituzione del Parco naturale del Monte Barro		2



[BUR2002021]

[5.3.1]

LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002 – N. 28
Istituzione del Parco naturale del Monte Barro

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**(Istituzione del Parco naturale del Monte Barro)**

1. Ai sensi dell'art. 16-ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e successive modifiche e integrazioni, è istituito il Parco naturale del Monte Barro.

2. I confini del parco naturale e la relativa articolazione territoriale sono individuati nella planimetria in scala 1:5.000, denominata «Parco naturale del Monte Barro», allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2**(Ente di gestione)**

1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio già preposto alla gestione del Parco del Monte Barro ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 16 settembre 1983, n. 78 (Istituzione del parco naturale del Monte Barro) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3**(Disciplina delle aree a parco naturale)**

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983, introdotto dall'art. 1, comma 5, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 11, il Consiglio regionale provvede, con propria deliberazione, ad approvare la disciplina del parco naturale.

2. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione di cui al comma 1, le disposizioni in essa contenute sostituiscono, per gli ambiti territoriali inclusi nel parco naturale, quelle previste dalla legge regionale 16 marzo 1991, n. 7 (Piano territoriale di coordinamento del parco del Monte Barro). Fino a tale data continuano ad applicarsi, per i predetti ambiti territoriali, le disposizioni della l.r. 7/1991, nonché le misure di salvaguardia di cui all'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

Art. 4**(Modifiche alla legge regionale 16 settembre 1983, n. 78)**

1. Alla l.r. 78/1983 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: «*Istituzione del Parco regionale del Monte Barro*»;
 - b) al comma 1 dell'art. 1, le parole «Parco Naturale del Monte Barro» sono sostituite dalle seguenti: «*Parco regionale del Monte Barro*»;
 - c) il titolo dell'Allegato B) è sostituito dal seguente: «*Istituzione del Parco regionale del Monte Barro*».

Art. 5**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 29 novembre 2002

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/628 del 19 novembre 2002).